

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI)

del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni
del Consiglio nazionale del 3 novembre 2009²;
visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 2010³,
decreta:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina i compiti e i poteri degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.

² Sono imprese di trasporto ai sensi della presente legge:

- a. le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 1957⁴ sulle ferrovie;
- b. le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie, di autobus e di navigazione titolari di una concessione secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009⁵ sul trasporto di viaggiatori.

Art. 2 Organi di sicurezza

¹ Per quanto sia necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l'infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza.

² Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti.

RS 745.2

- 1 **RS 101**
- 2 **FF 2010 793**
- 3 **FF 2010 817**
- 4 **RS 742.101**
- 5 **RS 745.1**

³ La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per:

- a. i compiti aggiuntivi (art. 3 cpv. 2);
- b. i poteri aggiuntivi (art. 4 cpv. 2);
- c. l'obbligo di prestare giuramento (cpv. 5); e
- d. l'obbligo di portare l'uniforme (cpv. 6).

⁴ Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situazione di pericolo.

⁵ Il personale della polizia dei trasporti deve prestare giuramento.⁶

⁶ Di norma, la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme.

⁷ Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l'equipaggiamento e l'armamento degli organi di sicurezza.

Art. 3 Compiti degli organi di sicurezza

¹ Gli organi di sicurezza:

- a. provvedono affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate; e
- b. assistono i servizi competenti nel perseguimento delle infrazioni alle disposizioni penali federali che possono ripercuotersi sulla sicurezza dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell'infrastruttura o dei veicoli sull'esercizio regolare.

² Per quanto il suo piano di servizio lo permetta, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne fanno richiesta nel perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali.

Art. 4 Poteri degli organi di sicurezza

¹ Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono:

- a. interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione;
- b. fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni;
- c. esigere che chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni presti garanzia.

² La polizia dei trasporti può inoltre:

- a. arrestare provvisoriamente le persone fermate;
- b. sequestrare oggetti.

³ Gli oggetti sequestrati e le persone arrestate provvisoriamente devono essere quanto prima consegnati alla polizia.

⁶ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

⁴ La persona che fa uso illecito di una prestazione di trasporto può essere arrestata provvisoriamente soltanto se non può legittimare la propria identità e non presta la garanzia richiesta.

⁵ La coercizione di polizia può essere applicata soltanto nella misura in cui sia necessaria per eseguire un fermo, un controllo, un allontanamento o un arresto provvisorio. Se una persona viene arrestata provvisoriamente e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l'uso di manette o lacci.

⁶ La legge del 20 marzo 2008⁷ sulla coercizione si applica per quanto la presente legge preveda l'applicazione della coercizione di polizia o di misure di polizia.

Art. 5 Organizzazione

¹ Le imprese di trasporto possono istituire organi di sicurezza comuni nell'ambito di accordi d'esercizio.

² L'impresa di trasporto che dispone di una polizia dei trasporti offre le sue prestazioni anche alle altre imprese di trasporto a condizioni comparabili. L'Ufficio federale dei trasporti decide in caso di controversie sull'ammontare dei costi.

³ Con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, le imprese di trasporto possono affidare i compiti del servizio di sicurezza a un'organizzazione privata con sede in Svizzera e maggioritariamente di proprietà svizzera. L'autorizzazione è concessa se l'organizzazione privata si fa garante del rispetto delle prescrizioni determinanti. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del regolare adempimento dei compiti delegati.

Art. 6 Trattamento dei dati

¹ Per adempiere i loro compiti gli organi di sicurezza possono trattare i seguenti dati:

- a. indicazioni per accertare l'identità di una persona;
- b. indicazioni sulle infrazioni di una persona alle prescrizioni per la protezione dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell'infrastruttura e dei veicoli e alle prescrizioni volte a garantire un esercizio regolare dell'impresa di trasporto.

² Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a un'organizzazione privata in virtù dell'articolo 5 capoverso 3, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tale organizzazione.

³ Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25^{bis} e 27.

⁷ RS 364

⁸ RS 235.1

Art. 7 Collaborazione con le autorità di polizia

¹ Le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti se la comunicazione è nell'interesse della persona in questione e quest'ultima vi ha acconsentito o se le circostanze permettono di presumerne il consenso.

² Per evitare un grave pericolo immediato, le autorità di polizia possono comunicare dati personali alla polizia dei trasporti anche senza il consenso dell'interessato.

³ Su richiesta, le autorità di polizia comunicano alla polizia dei trasporti se una persona deve essere loro consegnata.

⁴ Se chiedono la collaborazione degli organi di sicurezza, le autorità di polizia comunicano loro tutte le informazioni necessarie.

⁵ Gli organi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della collaborazione.

Art. 8 Vigilanza

L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità di vigilanza sugli organi di sicurezza.

Art. 9 Disobbedienza

¹ Chi contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza e riconoscibile come tale è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

² Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni.

Art. 10 Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale⁹ sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro il personale in servizio incaricato di garantire la sicurezza.

Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ La legge federale del 18 febbraio 1878¹⁰ sulla polizia delle strade ferrate è abrogata.

² Il Codice penale¹¹ è modificato come segue:

Art. 285 n. 1, secondo comma

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957¹² sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009¹³ sul trasporto di viaggiatori, della legge del

⁹ RS 311.0

¹⁰ RU 3 422 e CS 7 27; RU 1958 347, 1986 1974, 2010 1881

¹¹ RS 311.0

¹² RS 742.101

¹³ RS 745.1

19 dicembre 2008¹⁴ sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010¹⁵ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.

Art. 286, secondo comma

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁶ sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009¹⁷ sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008¹⁸ sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010¹⁹ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010.²⁰

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2011.

17 agosto 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 RS 742.41

15 RS 745.2

16 RS 742.101

17 RS 745.1

18 RS 742.41

19 RS 745.2

20 FF 2010 3727

